

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MACIS, BATTELLO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1987

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti
l'isolamento del detenuto.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, prevede l'isolamento del detenuto in tre ipotesi: per ragioni sanitarie; in esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività comuni; per gli imputati durante la fase istruttoria del procedimento e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione.

La prima ipotesi può verificarsi solo in coincidenza di un fatto oggettivo accertato e sottoposto al controllo sanitario, mentre la seconda è regolata dalla stessa legge al numero 5, dell'articolo 39. Tale norma indica l'esclusione dalle attività in comune come la più grave delle sanzioni che possono essere inflitte al detenuto, stabilendo altresì che non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni.

L'isolamento dell'imputato nella fase istruttoria e dell'arrestato nel procedimento di prevenzione può protrarsi invece, secondo l'articolo 33, numero 3, «se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria».

La scelta del legislatore del 1975, di rimettere la durata dell'isolamento dell'imputato alla discrezionalità del magistrato, merita oggi un ripensamento soprattutto per i mutamenti indotti nel processo penale, nell'ultimo decennio, dalla necessità di far fronte all'attacco terroristico e alla diffusione della criminalità organizzata.

Si è ripetutamente osservato, infatti, che la custodia cautelare ha subito una seria deviazione rispetto alla impostazione originaria e soprattutto alle ragioni eccezionali che con-

sentono la privazione della libertà personale dell'imputato prima ancora del giudizio definitivo e in costanza quindi della presunzione costituzionale di innocenza.

La durata dei processi ha poi finito per favorire l'uso improprio della custodia cautelare utilizzata talvolta quale anticipazione della pena che perde, in effetti, qualsiasi funzione retributiva e ogni finalità di deterrenza qualora venga inflitta, come oggi avviene, a distanza di anni. La complessità delle indagini inoltre e la difficoltà di acquisire le prove in molti processi, anche per le gravi carenze della polizia giudiziaria ha portato, in molti casi, alla emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale per sopperire alle lacune dell'attività investigativa.

In tale contesto, l'isolamento continuo, che consiste nella interruzione dei canali di comunicazione e di informazione all'interno ed all'esterno del carcere, protratto indeterminatamente costituisce una misura con un alto grado di afflittività che può anche ripercuotersi sull'equilibrio psico-fisico del detenuto.

Proprio durante il periodo dell'isolamento si verifica il maggior numero di suicidi in carcere, in media circa sessanta all'anno, secondo quanto dichiarato alla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 1° ottobre 1987 dal ministro Vassalli.

L'intervento del legislatore, che ha portato con la legge 10 ottobre 1986 alle modifiche dell'ordinamento penitenziario, non ha toccato il problema dell'isolamento e pur tuttavia i gruppi politici si erano ripromessi di rivisitare questo importante e delicato istituto.

Appare pertanto opportuno ed urgente, indipendentemente anche dai fenomeni di deviazione del processo e dai possibili abusi, prevedere una precisa regolamentazione del

regime di isolamento nella fase istruttoria e durante l'arresto nel procedimento di prevenzione, superando l'attuale stato di indeterminatezza normativa e la conseguente ampia discrezionalità rimessa al magistrato.

Il presente disegno di legge prevede la riforma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'eliminazione della parte del comma 3 che consente l'isolamento continuo per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, «se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria».

Secondo i proponenti, l'isolamento può essere consentito soltanto «nei casi e con i limiti» previsti da una norma aggiuntiva all'articolo 33 che ne prevede una compiuta disciplina.

Secondo l'articolo 33-bis, l'isolamento può essere disposto soltanto fino al primo interrogatorio. In proposito si ricorda che l'articolo 245 del codice di procedura penale prevede l'interrogatorio dell'arrestato da parte del pretore o del procuratore della Repubblica non oltre il terzo giorno, mentre l'articolo 365 del codice di procedura penale stabilisce che gli imputati in stato di custodia cautelare devono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. In tutti gli altri casi, il regime di isolamento continuo secondo il presente disegno di legge potrà essere stabilito dal tribunale della libertà su richiesta motivata del magistrato che procede, e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai trenta giorni.

Per gli arrestati nel procedimento di prevenzione si propone, infine, che l'isolamento venga disposto dal tribunale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e comunque per un periodo non superiore ai venti giorni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«ART. 33. - (*Isolamento*). - 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

b) durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune;

c) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 33-bis».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 33-bis. - (*Isolamento per gli imputati e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione*). - 1. Se l'imputato non è mai stato interrogato, può essere disposto l'isolamento continuo sino al primo interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria che procede.

2. Dopo il primo interrogatorio, l'isolamento continuo può essere disposto per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni quando ricorrano particolari esigenze istruttorie e non ostino le condizioni psico-fisiche dell'imputato. Il provvedimento è adottato, su richiesta del magistrato che procede, dal tribunale previsto dall'articolo 263-ter del codice di procedura penale.

3. Il Magistrato che procede può disporre in via di urgenza che l'imputato rimanga in regime di isolamento. Il provvedimento perde di efficacia con la decisione del tribunale e comunque dopo cinque giorni.

4. Per gli arrestati nel procedimento di prevenzione è competente a disporre l'isolamento continuo il tribunale previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La durata dell'isolamento non può essere superiore a giorni venti».